

COMUNE DI CAPRIANA
ALIQUOTE E DETRAZIONI I.C.I. ANNO 2008

➔ **NUMEROSE NOVITA': LEGGERE CON ATTENZIONE.**

ALIQUOTA ORDINARIA	confermata 5 per mille per tutti gli immobili, comprese le aree fabbricabili e gli immobili inagibili/inabitabili, ad esclusione di quelli soggetti alle aliquote di seguito indicate.
ALIQUOTA PER ABITAZIONE PRINCIPALE	confermata 4 per mille

DETRAZIONE PER ABITAZIONE PRINCIPALE	confermata € 125,00.- deliberata dal Comune, più , se spettante ai sensi del comma 2-bis, art. 8, D.Lgs. 504/92, ulteriore detrazione pari all' 1,33 per mille della base imponibile (valore) dell'abitazione principale più sue pertinenze, con un limite di €200, da applicarsi fino a concorrenza dell'imposta.
	nuova €258,23.- più ulteriore detrazione pari all' 1,33 per mille come sopra, per abitazione principale di soggetti passivi che oltre al reddito derivante dall'abitazione stessa, abbiano quale reddito del proprio nucleo familiare, solo una pensione sociale o un assegno sociale, o una sola pensione integrata al minimo, o che siano assistiti economicamente in modo permanente dal Comune o altri Enti.

FABBRICATI:

Per l'anno 2008 è prevista l'assimilazione all'abitazione principale per le seguenti fattispecie:

➤ ABITAZIONI CONCESSE IN USO GRATUITO A PARENTI IN LINEA RETTA O COLLATERALE ENTRO IL II° GRADO (padre/figlio, nonno/nipote, fratelli) se il familiare ha ivi stabilito la propria residenza e vi dimora abitualmente (situazione da dichiarare entro il 31 dicembre dell'anno in cui si verificano le condizioni).	} aliquota 4% e detrazione per abitazione principale €125,00 NON ammessa detrazione 1,33%
➤ UNITÀ IMMOBILIARI POSSEDUTE A TITOLO DI PROPRIETÀ O DI USUFRUTTO DA ANZIANI O DISABILI CHE ACQUISISCONO LA RESIDENZA IN ISTITUTI DI RICOVERO o sanitari, a seguito di ricovero permanente, a condizione che non risultino locate.	
➤ UNITÀ IMMOBILIARI ASSEGNATE AD UNO DEI DUE CONIUGI COME ABITAZIONE FAMILIARE , in seguito a provvedimento di separazione o divorzio, anche per la quota di possesso del coniuge non assegnatario, a condizione che non possieda un'altra abitazione nello stesso Comune. La detrazione spetta a ciascun coniuge in proporzione alla quota di possesso.	} aliquota 4% e detrazione per abitazione principale €125,00 più, se spettante ai sensi del D.Lgs. 504/92, ulteriore detrazione 1,33% di cui sopra.
➤ UNITÀ IMMOBILIARI APPARTENENTI A COOPERATIVE EDILIZIE A PROPRIETÀ INDIVISA adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari.	
➤ UNITÀ IMMOBILIARI REGOLARMENTE ASSEGNATE DAGLI ISTITUTI AUTONOMI PER LE CASE POPOLARI , con patto di futura vendita e riscatto o con contratto di locazione semplice, a soggetti che le utilizzino come abitazione principale.	
➤ UNITÀ IMMOBILIARI POSSEDUTE A TITOLO DI PROPRIETÀ O DI USUFRUTTO DA CITTADINI ITALIANI NON RESIDENTI NEL TERRITORIO DELLO STATO , iscritti all'AIRE, a condizione che non risultino locate e avendo riguardo ad una sola unità immobiliare abitativa (e sue pertinenze) su tutto il territorio italiano.	} aliquota 4% e detrazioni (solo parte non già assorbita da abitazione principale)
➤ PERTINENZE (CANTINE, BOX, POSTI MACCHINA) CLASSIFICATE O CLASSIFICABILI NELLE CATEGORIE CATASTALI C2, C6 E C7 , destinate ed utilizzate in modo durevole a servizio dell'abitazione principale o ad immobile assimilato ad abitazione principale da Regolamento o norma di Legge.	
➤ UNITÀ IMMOBILIARI LOCATE CON CONTRATTO REGISTRATO , se nelle stesse il locatario ha stabilito la propria residenza e vi dimora abitualmente (situazione da dimostrarsi presentando copia del contratto di locazione registrato o dichiarazione sostitutiva di atto notorio).	} aliquota 4% non ammesse detrazioni

INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE/RISANAMENTO/RESTAURO DI IMMOBILI:

L'imposta deve essere calcolata sul valore dell'area, <u>tenuto conto della volumetria</u> oggetto degli interventi. In considerazione della particolare situazione impositiva, il Consiglio Comunale ha previsto, per tali casi, una percentuale di abbattimento del valore delle aree, pari al 50%.	aliquota 5% sul valore dell'area edificabile
---	---

AREE FABBRICABILI/ EDIFICAZIONI IN CORSO:

Il valore delle aree fabbricabili è quello venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno di imposizione. Al fine di ridurre il contenzioso e di favorire l'individuazione della base imponibile, il Consiglio Comunale ha fissato per il 2008 i seguenti valori (*variati rispetto al 2007*):

ZONA	Indice di fabbricabilità da P.R.G.	Indice convenz. attribuito	VALORE AL MQ. ANNO 2008
Insedimenti di edilizia mista rada	1,2	1,2	€ 80,00
Insedimenti di edilizia mista densa	2	2	€ 133,33
Insedimenti di edilizia mista - PEA	1,2	0,84	€ 56,00
Zone per esercizi alberghieri	2,5	1,2	€ 80,00
Insedimenti industriali ed artigianali	2,5	0,84	€ 56,00

Il Consiglio Comunale ha deliberato diverse percentuali di abbattimento dei valori, rapportate all'effettiva possibilità edificatoria delle aree, applicabili a determinate categorie di particelle che presentano caratteristiche particolari o in caso di strumenti urbanistici adottati.

DICHIARAZIONI:

Con il D.L. 223/2006 è stato parzialmente abolito l'obbligo della dichiarazione/comunicazione I.C.I.

Permane l'obbligo di presentare la dichiarazione I.C.I., su apposito modello ministeriale, entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all'anno in cui le variazioni si sono verificate, solo nel caso in cui gli elementi rilevanti ai fini dell'imposta dipendano da atti che non rientrano nelle procedure telematiche di circolazione dei dati catastali (es: passaggi di proprietà a titolo gratuito, sentenze, ecc.).

Resta fermo, comunque, l'obbligo di presentare apposita dichiarazione sostitutiva di atto notorio, nei casi disciplinati dal Regolamento I.C.I., per poter usufruire di agevolazioni e riduzioni previste dal Regolamento stesso, o per qualunque elemento necessario alla corretta determinazione dell'imposta, di cui il Comune non possa avere conoscenza, se non a mezzo della dichiarazione del contribuente.

VERSAMENTI:

L'I.C.I. è versata autonomamente da ogni contribuente, arrotondando l'importo totale dovuto all'Euro inferiore o superiore (0,50= Euro superiore).

IMPORTO MINIMO: il versamento in autotassazione non è dovuto quando l'importo annuo complessivo risulta inferiore o uguale ad €5,00.

L'imposta dovuta deve essere **versata in due rate** (pari al 50%), **la prima entro il 16 giugno (acconto) e la seconda entro il 16 dicembre (saldo); oppure in unica soluzione entro il 16 giugno.**

I versamenti I.C.I. possono essere eseguiti con il modello F24, oppure utilizzando gli appositi bollettini di conto corrente postale intestati al Concessionario del servizio di riscossione, avendo cura di indicare, tra gli altri dati, anche il Comune di ubicazione degli immobili:

EQUITALIA NOMOS S.P.A. - VIA DEGASPERI 37 - 38015 LAVIS c/c postale nr. 179382

COME SI CALCOLA L'I.C.I.

➤ **BASE IMPONIBILE:**

- Fabbricati:

$\left(\begin{array}{c} \text{RENDITA} \\ \text{CATASTALE} \end{array} + \begin{array}{c} 5\% \\ \text{rivalutaz.} \end{array} \right) \times$	MOLTIPLICATORE:		=	BASE IMPONIBILE
	<i>cat. A, C (abitazioni, cantine, ecc.) escluse cat. A/10 e C/1</i>	x 100		
	<i>cat. B (scuole, case di cura, ecc.)</i>	x 140		
	<i>cat. A/10 (uffici e studi) e cat. D (alberghi, fabbriche, ecc.)</i>	x 50		
	<i>cat. C/1 (negozi e botteghe)</i>	x 34		

- Aree fabbricabili:

$\left(\begin{array}{c} \text{VALORE AL MQ.} \\ - \end{array} \begin{array}{c} \text{EVENTUALE \% ABBATTIMENTO} \\ \text{per caratteristiche area} \end{array} \right) \times$	mq.	=	BASE IMPONIBILE
---	------------	----------	------------------------

➤ **CALCOLO IMPOSTA:**

BASE IMPONIBILE <i>(vedi sopra)</i>	x	ALIQUOTA	:	1000	=	I.C.I. ANNUA
---	----------	-----------------	----------	-------------	----------	---------------------

L'importo da versare deve poi essere **ripartito in base alla quota di possesso** (in caso di più comproprietari) e deve **tenere conto dei mesi di possesso** (in caso di acquisto, vendita, ecc. in corso d'anno. NB: se il possesso si è protratto per almeno 15 giorni, il mese si computa per intero).

In caso di abitazione principale, si sottrae dall'imposta dovuta la relativa **detrazione, da dividere in parti uguali tra i contribuenti dimoranti** nell'appartamento (indipendentemente dalle percentuali di possesso) e da **rapportare ai mesi di possesso**. In caso di separazione o divorzio, la detrazione sull' "abitazione familiare" spetta a ciascun coniuge in proporzione alla quota di possesso.

Tutte le informazioni e la modulistica relative all'I.C.I. possono essere richieste presso l'Ufficio Tributi Intercomunale (0462/237515). Si ricorda che nessun calcolo o compilazione dei bollettini verranno eseguiti dagli impiegati del servizio.